

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1882

**LEGGONSI QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE
D'INIZIATIVA PARLAMENTARE.**

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno ammesso alla lettura quattro proposte di legge. Se ne darà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il disposto dell'articolo 43, alinea 2°, della legge 14 aprile 1864, n° 1731, è esteso agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete ed agli impiegati degli uffici, pur cessati, che succedettero alle dette amministrazione e direzione.

« Bizzozero, Fano, Cavalletto. »

PRESIDENTE. La seconda proposta di legge è dell'onorevole Dari. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

« *Art. 1.* Il comune di Monteleone d'Orvieto cesserà di far parte del mandamento di Ficulle e sarà aggregato, nei rapporti amministrativi, giudiziari e finanziari, al mandamento di Città della Pieve dello stesso circondario.

« *Art. 2.* Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale alla esecuzione della presente legge. »

PRESIDENTE. La terza proposta di legge è dell'onorevole Olivieri Achille. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è facoltato a riscuotere in un sessennio, a rate eguali e bimestrali, incominciando dal corrente anno 1882, e così per i consecutivi, l'arretrato del canone gabellario dovuto dal comune di Casamicciola. »

PRESIDENTE. Infine una quarta proposta di legge è dell'onorevole Vollarò. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

Art. 1.

Il credito fondiario istituito con la legge 14 giugno 1866, n° 2983, il cui esercizio fu, dalla detta legge e dalle ulteriori, affidato al Banco di Napoli, Cassa di risparmio di Milano, Monte dei Paschi di Siena, Opere pie di San Paolo di Torino, Banco di Sicilia e Cassa di risparmio di Bologna, è esteso a tutti gli istituti di credito autorizzati del regno, i quali possono operare in tutto lo Stato.

Art. 2.

Le operazioni di credito fondiario per quei stabilimenti e istituti, che avessero sedi e succursali in altre provincie o città oltre quella ove è la sede principale dell'istituto, dovranno iniziarsi e portarsi

a termine nei luoghi ove sono istituite le sedi e succursali.

La emissione però delle cartelle fondiarie resta affidata alla sede centrale.

Art. 3.

I beni da assoggettarsi ad ipoteca, che non fossero catastati geometricamente, potranno esserlo a richiesta dei proprietari ed a loro spese.

Questa operazione sarà eseguita dall'agente locale delle imposte, col concorso dell'ispettore del circolo, con norme da stabilirsi da un regolamento che sarà pubblicato entro tre mesi dalla data della presente legge, inteso il parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Gli istituti di credito autorizzati dovranno ricevere come seconda o terza firma, a seconda delle loro regole statutarie, le cartelle fondiarie, tanto presso tutte le sedi centrali che nelle secondarie e succursali di ciascun istituto.

Art. 5.

Le Casse di risparmio del regno, le associazioni di previdenza e di mutuo soccorso, i capitali dei minori e delle altre persone o enti soggetti a tutela e metà del fondo di riserva degli istituti di credito, dovranno essere investiti in cartelle fondiarie.

Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 14 agosto 1866, alle quali non viene con la presente derogato.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1883.

PRESIDENTE. Queste proposte di legge, di cui fu data lettura, verranno poi svolte in altra tornata che si stabilirà d'accordo fra i proponenti e gli onorevoli ministri ai quali questi disegni di legge si riferiscono.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO
FRA L'ITALIA E LA FRANCIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del trattato commerciale con la Francia.

Ieri furono svolti parecchi ordini del giorno, all'ultimo dei quali, dell'onorevole De Zerbi, aveva già incominciato a rispondere l'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Onorevole ministro, vuol continuare il suo discorso ?